



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI Ambito territoriale di Roma
III Unità Operativa – Scuola Secondaria di I e II grado
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma

P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it

P.E.C.: usp.rm@istruzione.it

sito: <http://www.affromaiistruzione.it>

LA DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento dellavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*”;
- VISTO** il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volti all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola relativo al triennio 2016/2018;
- VISTA** la Legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il *Codice per l’Amministrazione Digitale*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTA** l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, e del personale educativo;

- VISTO** il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 relativo alle *“Modalità e termini di presentazione delle istanze”* per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;
- VISTA** la nota del Ministero prot. 1588 dell’11 settembre 2020, in ordine alle attività di verifica da parte delle istituzioni scolastiche e convalida al SIDI da parte dell’ufficio scolastico provinciale dei punteggi e delle posizioni occupate dai candidati nelle graduatorie provinciali per le supplenze e conseguenti graduatorie d’istituto;
- VISTE** le risultanze della verifica in via amministrativa delle istanze prodotte dai candidati, effettuata dalle Istituzioni Scolastiche delegate sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell’Istruzione;
- TENUTO CONTO** che l’art. 6, comma 4, dell’O.M. 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, prevedono che *“gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”*;
- VISTA** la circolare esplicativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. 26841 del 05/09/2020 che prevede: *“Permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto. All’atto della sentenza di merito, che accerta l’assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note. L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia secondo quanto previsto dall’O.M. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante”*;
- VISTO** il proprio provvedimento prot. N. 0019374 del 02/09/2020 di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive per la provincia di Roma – posto comune e di sostegno – del personale della scuola primaria, dell’Infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, come integrato con provvedimento prot. N. 0019687 del 04/09/2020;
- PRESO ATTO** delle Sentenze del Tribunale Civile di Roma I Sezione Lavoro n. 5319/2018, come rettificata per errore materiale con decreto n. 37596/2021 del 09/04/2021, e n. 5321/2018, pubblicate il 21/06/2018, che ordinano di inserire i ricorrenti – in possesso di un dottorato di ricerca - nella II fascia delle graduatorie istituite per la Provincia di Roma, allora vigenti, riservate ai docenti abilitati;
- PRESO ATTO** inoltre, della sentenza n. 1154/2021 del 24/03/2021 con la quale la Corte di Appello di Roma, sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso in appello, confermando la sentenza n. 5319 del 21/06/2018;

RITENUTO di dover dare applicazione alle menzionate sentenze e di dover, pertanto, procedere all'inserimento dei docenti ricorrenti, di cui all'allegata Tabella, nella I° fascia delle GPS;

DISPONE

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, a parziale rettifica del Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione delle GPS per la Scuola secondaria di I e II grado per la provincia di Roma, l'inserimento in I Fascia delle GPS a pieno titolo degli aspiranti di cui alla allegata tabella, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del CAD e normative connesse

Agli interessati

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Roma e provincia

All'Albo on-line

Allegato: dottorati prima fascia